Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

ACCORDO

Tra

Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con domicilio eletto presso la sede di Via Lungotevere Ripa n. 1 00153 Roma, nella persona del Sottosegretario di Stato, Prof. Ferruccio FAZIO, d'ora in poi denominato breviter "**Amministrazione**", da una parte

e

l'Associazione Nazionale Dentisti Italiani (siglata ANDI), con sede legale in Roma Via Lungotevere Sanzio n. 9, nella persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Dott. Roberto CALLIONI, d'ora in poi denominata breviter "**Associazione**"

e

l'Associazione Odontoiatri Cattolici Italiani (siglata OCI), con sede legale in Roma Via Nurallao n. 15, nella persona del Segretario Generale Dott. Franco CONDO' (per delega del rappresentante legale pro tempore), d'ora in poi denominata breviter "**Associazione**", dall'altra

Premesso

che tra le parti, in data 28 luglio 2008, è stato sottoscritto un Accordo (da ora denominato **Accordo-quadro**) per favorire l'accesso alle cure odontoiatriche per particolari categorie svantaggiate, garantendo le prestazioni di cui all'art. 2 ad onorari di riferimento secondo l'elenco di cui all'art. 3;

che, per quanto riguardo i beneficiari, le Parti hanno già individuato i soggetti con indice di misura della condizione economico-patrimoniale (ISEE) non superiore ad euro 8.000,00 (ottomila/00),

nonché, limitatamente alla visita odontoiatrica con ablazione tartaro ed insegnamento igiene orale, alle donne in gravidanza, come stabilito dall'art. 4 dell'Accordo;

che, per le ulteriori categorie, l'art. 4, 1° co. n. 1, ha rinviato alle Parti la relativa individuazione sulla base dei criteri e delle modalità definiti dal successivo art. 6, disponendo che, in mancanza, saranno ammessi al beneficio i soggetti aventi diritto alla esenzione totale dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per fasce di età e per prestazioni specialistiche in relazione a patologie croniche e/o invalidanti;

che è interesse delle Parti dare attuazione all'Accordo mediante indicazione delle ulteriori categorie di beneficiari secondo criteri, modalità e condizioni tali da garantirne l'individuazione in maniera uniforme;

tanto premesso, l'Amministrazione e le Associazioni

convengono:

- Le Parti, fatta salva la facoltà di revisione, confermano la validità dei criteri di immediata applicazione già definiti nell'Accordo-quadro all'art. 4 n. *2-)* ("soggetti con indice di misura della condizione economico-patrimoniale (ISEE) non superiore ad euro 8.000,00 (euro ottomila/00) indipendentemente dall'età") e *3-)* ("donne in gravidanza, limitatamente alla visita odontoiatrica con ablazione del tartaro ed insegnamento dell'igiene orale");
- Per quanto concerne il criterio di cui all'art. 4 *sub n. 1-)* dell'Accordo-quadro, le Parti dispongono l'ammissione al beneficio delle seguenti categorie:
  1. soggetti, con indice di misura della condizione economico-patrimoniale (ISEE) non superiore ad euro 10.000,00 (diecimila/00), aventi diritto, sulla base della normativa regionale vigente nel luogo di residenza del beneficiario nel momento in cui viene richiesta la prestazione, alla esenzione totale dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per ragioni di età, con i seguenti limiti: minori di età fino a sei anni ed anziani con età dai sessantacinque anni in poi;
  2. a prescindere dall'età, soggetti con indice di misura della condizione economico-patrimoniale (ISEE) non superiore ad euro 10.000,00 (diecimila/00) a beneficio dei quali, sulla base della normativa regionale vigente nel momento in cui viene richiesta la prestazione, la Azienda sanitaria locale di appartenenza od altra autorità competente del servizio sanitario nazionale abbia disposto la esenzione totale dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per prestazioni specialistiche in relazione a patologie croniche;
  3. a prescindere dall'età, soggetti con indice di misura della condizione economico-

patrimoniale (ISEE) non superiore ad euro 10.000,00 (diecimila/00) a beneficio dei quali, sulla base della normativa regionale vigente nel momento in cui viene richiesta la prestazione, la Azienda sanitaria locale di appartenenza od altra autorità competente del servizio sanitario nazionale abbia disposto la esenzione totale dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per prestazioni specialistiche in relazione a patologie invalidanti;

4. a prescindere dall'età, tra gli esenti per invalidità, i soggetti con indice di misura della condizione economico-patrimoniale (ISEE) non superiore ad euro 10.00,00 (diecimila/00) riconosciuti inabili al lavoro con invalidità 100% e soggetti riconosciuti affetti da handicap grave ai sensi dell'art. 3 legge n. 104/1992;
5. i titolari di "social card" a norma dell'art. 81, comma 29 ss., legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione, con modifiche, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112.

Le Parti si riservano di modificare o sostituire in ogni momento i seguenti criteri nel rispetto di quanto disposto dall'Accordo quadro, anche relativamente ai limiti ISEE di 10.000,00 (diecimila/00) definiti nei punti n. *1-)*, n. *2-)*, n. *3-)* e n. *4-)* del presente Atto.

Rispetto al criterio di cui all'art. 4, comma 1 *n. 2-)* ("soggetti con indice di misura della condizione economico-patrimoniale (ISEE) non superiore ad euro 8.000,00 (euro ottomila/00) indipendentemente dall'età"), le Parti potranno procedere ad un revisione del limite ISEE di 8.000,00 (ottomila/00) dopo sei mesi dalla sottoscrizione del presente accordo.

Letto, approvato e sottoscritto in Roma addì

Il Ministero del lavoro della Salute e delle Politiche Sociali
(Prof. Ferruccio FAZIO)

L'Associazione Nazionale Dentisti Italiani (ANDI)
(Il Presidente)

L'Associazione Odontoiatri Cattolici Italiani (OCI)
(Il legale rappresentante)